



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**  
**SETTORE LAVORO**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di cui al n.187/2025 promossa da:

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Paola Soragni

– ricorrente –

contro

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

– resistente –

in punto a: pagamento TFR

*FATTO E DIRITTO*

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato in data 18.02.2025 il Sig. [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] innanzi a questo Tribunale di Reggio Emilia per sentirlo “accertare e dichiarare il mancato adempimento da parte di [REDACTED] ai sensi della L. 5/01/1953 n. 4 della redazione e della consegna al ricorrente della busta paga relativa al T.F.R.; accertare e dichiarare

l'ammontare dell'importo dovuto al lavoratore a titolo di T.F.R. da parte di [REDACTED]





provveduto ad inviarmi la documentazione relativa al suo assistito, il sig. [REDACTED], ad eccezione della busta paga di Aprile 2024, inoltre il precedente consulente della ditta, dott. [REDACTED], ha revocato il mandato. Da ulteriori informazioni acquisite è emerso che la busta paga di Aprile 2024 non è stata elaborata, pertanto provvederò ad adottare un provvedimento sanzionatorio di diffida amministrativa nei confronti della ditta. Relativamente invece alla possibilità di emettere il provvedimento di diffida accertativa, purtroppo alla luce della nota del 09.02.2015 che le allego, in tali casi ci è preclusa ogni azione”), la ditta non inviava la busta paga di aprile.

La società insiste, anche all’odierna udienza, nel sostenere di avere depositato (e consegnato al lavoratore) un prospetto riepilogativo. Tuttavia tale prospetto non può in nessun modo assimilarsi ad una busta paga.

La mancata consegna della busta paga, tra l’altro, rende impossibile al ricorrente la possibilità di richiedere il pagamento al Fondo di Garanzia presso l’INPS del proprio credito, non essendo lo stesso quantificato.

Eppure, come evidenziato nella stessa memoria di costituzione, la società ha richiesto applicarsi gli strumenti di gestione della regolazione e della crisi e dell’insolvenza delle imprese. Se a un lato tale procedura sospende l’esecuzione del credito accertato nei confronti dell’impresa per la durata delle misure di protezione accordate alla società, dall’altro con giusto titolo il ricorrente potrebbe richiedere intervento al Fondo di Garanzia per la liquidazione delle proprie spettanze. Ma ciò, come detto, gli è precluso per la mancanza di un titolo idoneo con quantificazione certa ed esigibile del credito.

Ne consegue il pieno accoglimento del ricorso, e la quantificazione del trattamento di fine rapporto maturato al dicembre 2023, come si evince dalla busta paga di gennaio 2024, ammonta ad euro 21.770,24.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del datore di lavoro e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza

In accoglimento del ricorso,



- accerta e dichiara il mancato adempimento da parte di [REDACTED] ai sensi della L. 5/01/1953 n. 4 della redazione e della consegna al ricorrente della busta paga relativa al TFR;
- conseguentemente, accertato l'ammontare dell'importo dovuto al lavoratore a titolo di T.F.R. pari ad euro 21.770,24,
- dichiara tenuta e condanna [REDACTED] in persona del legale rappresentante a versare detta somma al ricorrente, oltre interessi legali sulla somma rivalutata.
- condanna [REDACTED] a risarcire integralmente a parte ricorrente le spese del presente giudizio, somma che quantifica in € 3.400,00 per compensi oltre ad accessori e CU.

Reggio Emilia, li 30/05/2025

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

